RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 124/86 *

I — Antefatti e procedimento

La direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio, 28 marzo 1983, relativa alle frachigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, è diretta a proseguire in favore dei privati l'azione intrapresa al fine di creare, all'interno della Comunità, condizioni analoghe a quelle di un mercato interno. Dato che gli ostacoli fiscali all'importazione in un altro Stato membro sono tali da intralciare la libera circolazione delle persone nella Comunità, la summenzionata direttiva mira ad eliminarli, in quanto possibile, introducendo franchigie fiscali.

L'art. 12 della predetta direttiva stabilisce che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 1° gennaio 1984 e che gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Non avendo ricevuto, entro il termine prefissato, comunicazioni di sorta dal governo italiano in ordine ai provvedimenti di trasposizione e non disponendo neppure di elementi d'informazione che le consentissero di concludere che la Repubblica italiana aveva adempiuto il proprio obbligo di adottare le disposizioni necessarie, la Commissione constatava tale trasgressione con lettera del 21 dicembre 1984 e metteva il governo italiano in grado di presentare, entro il termine di due mesi, le sue osservazioni riguardo alla trasgressione stessa.

Con telex in data 24 maggio 1985, la rappresentanza permanente d'Italia informava la Commissione che il Ministero delle finanze aveva predisposto un disegno di legge diretto a dare attuazione alla direttiva di cui trattasi nell'ordinamento giuridico italiano.

Successivamente a tale telex, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da cui risultasse l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione della direttiva, il 18 luglio 1985, la Commissione, a norma dell'art. 169, 1° comma, del trattato CEE, emanava un parere motivato impartendo al governo italiano il termine di un mese dalla notifica per conformarsi al parere stesso.

Con telex in data 25 luglio 1985, il governo italiano chiedeva una proroga di 30 giorni del termine fissato. Con telex del 4 settembre 1985, il governo italiano chiedeva una nuova proroga di due mesi in quanto il progetto di legge relativo all'adeguamento delle norme nazionali al diritto comunitario doveva essere discusso in occasione della successiva sessione delle Camere.

Non avendo ricevuto alcun'altra comunicazione da parte del governo italiano, la Commissione ha proposto alla Corte di giustizia il presente ricorso per inadempimento.

Il ricorso della Commissione è stato registrato nella cancelleria della corte il 26 maggio 1986.

Il governo della Repubblica italiana ha presentato un controricorso e la Commissione, ritenendo che la trasgressione fosse provata, ha rinunziato a presentare una replica.

* Lingua processuale: l'italiano.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

La *Commissione* chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva n. 83/183/CEE, del Consiglio, 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva;

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese.

Il *governo italiano* non ha contestato la trasgressione imputatagli.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

La *Commissione* sottolinea che, a norma dell'art. 189, 3° comma, del trattato CEE, le direttive vincolano ogni Stato membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere e che, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, del trattato, gli Stati membri adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità.

Il *governo italiano* non contesta la trasgressione imputatagli. Esso rileva però che, sia pure con modalità e termini diversi da quelli contemplati dalla precitata direttiva, la franchigia fiscale per i beni personali importati in Italia in occasione del trasferimento di residenza è già ammessa per effetto dell'art. 14, n. 6, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvate con DPR 26 giugno 1965, n. 723 (Gazzetta ufficiale, supplemento ordinario n. 160 del 1° luglio 1965).

J. C. Moitinho de Almeida
giudice relatore